

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Alessandro Brancaccio, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

DEBITORE ESECUTATO

attore-opponente

E

CREDITORE

convenuto-opposto

AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:

per l'opponente (come da atto introduttivo del giudizio) - "1) disporre, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione n. OMISSIS r.g.e.i. pendente innanzi al Tribunale di Salerno, III sezione civile, sino alla definizione del merito del presente giudizio, attesa l'imminente definizione del giudizio n. OMISSIS RG del Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 26.02.13 posto a base dell'espropriazione in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare: **a)** alla restituzione in favore dell'opponente dell'importo eventualmente assegnato in sede di distribuzione, oltre interessi e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.; **b)** al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'opponente, nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione, interessi e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.. Con condanna de/l'opposto per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., e con vittoria di spese e competenze professionali, da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario";

Per l'opposto (come da comparsa di costituzione e risposta) — "conclude - per il rigetto dell'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con domanda riconvenzionale per tutte le motivazioni di merito innanzi esposte con conseguente condanna alle spese del presente procedimento in quanto pretestuoso e volto solo a ritardare i tempi della giustizia; - per la distribuzione delle somme in favore del creditore procedente in base alla nota di precisazione del credito debitamente depositata; - per la condanna del debitore omissis in considerazione dell'atteggiamento dilatorio e strumentale del medesimo, al risarcimento del danno per lite temeraria ex ad, 96 c.p.c.",

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2016, DEBITORE ESECUTATO introduceva, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso con ricorso depositato nel procedimento espropriativo immobiliare n. OMISSIS il 6 luglio 2016, deducendo che: CREDITORE agiva in virtù del decreto ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale di Salerno — Sezione distaccata di Eboli, avverso cui pendeva il giudizio di opposizione recante n. OMISSIS RGC; il consulente tecnico d'ufficio nominato in tale giudizio aveva ridimensionato il compenso professionale preteso dal CREDITORE da euro 18.972,16 ad euro 7.489,92, riconoscendo al DEBITORE, inoltre, un risarcimento del danno nella misura di euro 3468,45, per non avere l'opposto espletato diligentemente l'incarico conferitogli; raccoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe comportato la caducazione del diritto del CREDITORE di agire *in executivis*, giacché, sottraendo dal compenso rideterminato dal consulente tecnico d'ufficio l'importo quantificato per il risarcimento del danno e quello corrisposta dal DEBITORE a titolo di acconto, il credito sarebbe risultato inesistente; in ragione dell'imminente esito favorevole del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il CREDITORE doveva essere condannato alla restituzione di quanto eventualmente percepito in sede di distribuzione del ricavato della vendita del compendio pignorato e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall'illegittima introduzione del procedimento espropriativo.

Nel costituirsi in giudizio, CREDITORE assumeva che: la mera pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale di Salerno — sezione distaccata di Eboli non precludeva la prosecuzione del procedimento esecutivo e, dunque, l'assegnazione delle somme ricavate dall'alienazione del cespite staggito; le risultanze della relazione tecnica d'ufficio espletata nel suddetto giudizio erano del tutto inattendibili, al punto che il consulente era stato deferito al consiglio di disciplina dell'ordine di appartenenza e denunciato per il reato di cui all'art. 373 cod. pen..

La causa, di natura strettamente documentale, nella quale **l'opponente depositava la sentenza di revoca del predetto decreto ingiuntivo**, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'1 marzo 2017.

Indi, previo decorso dei termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per quello delle memorie di replica, concessi ex artt. 281 quinquies, comma 1, e 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda è inammissibile.

In via preliminare, occorre rilevare che **la sentenza n. OMISSIS (pubblicata il 30 gennaio 2017), con la quale il Tribunale di Salerno ha revocato il decreto ingiuntivo azionato dall'opposto, non assume alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio, essendo intervenuta successivamente all'emanazione dell'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato** e, dunque, alla chiusura del procedimento espropriativo immobiliare n. OMISSIS (dichiarata il 19 gennaio 2017), fino a quel momento legittimamente svoltosi in virtù di un titolo di formazione giudiziale dotato di piena attitudine esecutiva.

Ed invero, **ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, è sufficiente che il titolo sussista quando il procedimento espropriativo è preannunciato o iniziato e che la sua validità ed efficacia permangano inalterate durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale.**

Sentenza, Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio, n. 2646 del 30 maggio 2017

Ne consegue che, così come è inammissibile per tardività una opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. dopo il materiale compimento dell'esecuzione forzata, allo stesso modo non è possibile travolgere gli atti di un procedimento assistito sino al suo momento conclusivo da un idoneo titolo esecutivo e rispetto al quale la successiva caducazione di quest'ultimo non può avere valenza retroattiva per inferire l'invalidità di un'espropriazione forzata legittimamente incardinata e portata a definitiva realizzazione (Cass. 31 marzo 2007, n. 8061).

Non trova applicazione, pertanto, nella fattispecie *de qua agitar*, il principio, più volte espresso dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 9 luglio 2001, n. 9293; Cass. 9 gennaio 2002, n. 210; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430; Cass. 28 giugno 2012, n. 10875), secondo cui il titolo esecutivo, nel costituire il presupposto indefettibile dell'espropriazione forzata, deve necessariamente sussistere e mantenere inalterata la propria efficacia dall'inizio alla fine del procedimento introdotto in virtù del medesimo, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è tenuto a rilevarne, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, l'originaria o sopravvenuta carenza, giacché la declaratoria di illegittimità e la caducazione, con efficacia retroattiva, di tutti gli atti esecutivi medio tempore compiuti presuppongono la pendenza dell'azione espropriativa.

Ne deriva che la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo azionato dall'opposto, non potendo incidere sul procedimento espropriativo immobiliare, per essere quest'ultimo già stato definito al momento della sua pubblicazione, non consente una valutazione dei relativi effetti sul giudizio di opposizione, il cui oggetto deve essere circoscritto ai motivi originariamente dedotti con l'atto introduttivo.

Ciò posto, come statuito dall'univoca giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 18 aprile 2006, n. 8928; Cass. 5 settembre 2008, n. 22402; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667), qualora il titolo in forza del quale si agisce coattivamente abbia natura giudiziale, **il giudice dell'esecuzione, investito della trattazione dell'interposta opposizione, non può effettuare alcun controllo intrinseco diretto ad infirmarne l'efficacia sulla base di deduzioni ed eccezioni che andavano formulate nel processo nel cui contesto è stato emesso**, dovendo limitarsi esclusivamente a verificarne l'eventuale validità ed esistenza, in modo da poter stabilire se il medesimo costituisca effettivamente il fondamento dell'esecuzione forzata o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.

Ne deriva che, **nel giudizio di cognizione intentato ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., possono essere eccepiti dall'opponente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, purché gli stessi siano successivi alla relativa emanazione.**

Alteris verbis, in sede di opposizione all'esecuzione, può farsi valere una sopravvenuta inesistenza o inefficacia del titolo, a condizione che sia dovuta a eventi postumi rispetto al momento in cui il medesimo si è formato ed è divenuto irrevocabile, stante il principio dell'intangibilità del giudicato, o, comunque, idoneo a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva e non anche, in quest'ultimo caso, a circostanze deducibili mediante i mezzi di impugnazione predisposti dal legislatore per consentirne la relativa rimozione.

Inoltre, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere incentrata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo soltanto quando i medesimi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi procedurali, al pari delle ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscono il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso o mediante la tempestiva impugnazione i quest'ultimo (cfr., ex

ceteris, Cass. 25 febbraio 1994, n. 1935; Cass. 23 marzo 1999, n. 2742; Cass. ord. 18 febbraio 2015, n. 3277).

Alla luce di tale premessa, le contestazioni sollevate dall'attore in ordine alla sussistenza e, comunque, all'ammontare del credito vantato dal convenuto risultano manifestamente inammissibili, giacché dovevano essere formulate, come di fatto verificatosi, soltanto con l'introduzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale di Salerno — Sezione di Eboli, vale a dire nel processo di cognizione nel cui ambito è stato emesso il titolo giudiziale coattivamente azionato, non introducendo alcuna ragione nuova o sopravvenuta rispetto al momento di formazione di quest'ultimo.

La caducazione del titolo giudiziale poste a fondamento dell'espropriazione immobiliare l'OMISSIS, **essendo intervenuta solo successivamente alla sua conclusione**, preclude ogni valutazione delle domande con le quali l'opponente **ha richiesto il risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., e la condanna dell'opposto alla restituzione delle somme percepite in sede di riparto, giacché le stesse presuppongono l'ammissibilità e l'accoglimento del rimedio giuridico previsto dall'art. 615, comma 2, c.p.c., cui sono strettamente correlate.**

La sopravvenuta caducazione del titolo giudiziale soltanto a seguito dell'esaurimento dell'azione esecutiva, tuttavia, non impedisce la proposizione delle domande di risarcimento dei danni e di restituzione delle somme incassate dal convenuto nel procedimento espropriativo immobiliare n. OMISSIS in un separato ed autonomo giudizio di cognizione.

In particolare, **l'azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. non può, di regola, esercitarsi in un giudizio distinto da quello dal quale la responsabilità ha origine o nel quale è stata accertata l'insussistenza del diritto di promuovere l'esecuzione forzata, salvo che la sua proposizione sia stata preclusa in ragione dell'evoluzione propria dello specifico processo da cui la stessa responsabilità è scaturita, ovvero per ragioni non dipendenti dall'inerzia della parte** (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2007, n. 9297; Cass. 20 novembre 2009, n. 24538; Cass. 6 agosto 2010, n. 18344; Cass. 20 maggio 2016, n. 10518).

Nel caso in esame, l'impossibilità di delibare la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata e quella di restituzione delle somme assegnate all'opposto **non è ascrivibile ad un'inattività dell'opponente, ma alla particolare evoluzione del giudizio in corso, caratterizzato dal verificarsi della caducazione del titolo esecutivo soltanto a seguito della definizione del procedimento espropriativo immobiliare, fino a quel momento legittimamente svoltosi, sicché non è configurabile, per l'attore, alcuna preclusione alla proposizione di un'autonoma azione di cognizione volta ad ottenere il riconoscimento delle suddette pretese.**

L'inammissibilità della domanda, concretandosi in una ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico dell'opponente, ai sensi dell'art. 91, comma 1, e.p.c., le spese di lite, che si liquidano, come da dispositivo, dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità del credito azionato *in executivis*, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto alla natura dell'attività difensiva espletata dall'opposto, in complessivi euro 2.800,00 per compenso, di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella,

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da debitore con ricorso depositato nell'ambito del procedimento espropriativo immobiliare n. OMISSIS in data 6 luglio 2016 e con atto di citazione notificato il 27 luglio 2016, così provvede:

1. dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione;
2. condanna l'opponente OMISSIS alla refusione, in favore dell'opposto CREDITORE, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2,800,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella.

Salerno, li 26 maggio 2017

Il Giudice
Dott. Alessandro Brancaccio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS